



Ti aspettiamo  
Pad. 10 Stand E01  
richiedi il biglietto omaggio

Rivenditore  
Autorizzato  
Lombardia, Piemonte e Liguria

# Lavori Pubblici

Informazione tecnica **on-line**



🏠 News Normativa Focus Libri Aziende Prodotti Professionisti Bandi Newsletter

📍 Contatti 👤 Accedi/Registrati

Home > News > ANTINCENDIO

## Codice di prevenzione incendi: I chiarimenti del CNI alle modifiche approvate

15/03/2019

👁 822 volte



Segui Lavori Pubblici su

IP TOPNEWS [GIORNO](#) [SETTIMANA](#) [MESE](#)



Messa in sicurezza edifici pubblici e del territorio: Il decreto con i...



Codice dei contratti: il punto di vista di Cantone (ANAC) su Riforma, ...



Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Commissione aggiudicatrice...



Codice dei contratti: La validazione e l'approvazione del progetto



Messa in sicurezza strade, 10 milioni di euro al Molise



Il CNI (Consiglio nazionale degli Ingegneri) con la **circolare n. 361 del 13 marzo 2019** avente ad oggetto "Attività del CCTS: approvazione modifiche al D.M. 03.08.2015 con eliminazione del doppio binario per le ex attività non normate", ha segnalato che nella seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) del 21 febbraio scorso sono state presentate ed approvate le modifiche al DM 03/08/2015 (Codice di prevenzione incendi) che prevedono l'eliminazione del cosiddetto "doppio binario" per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco".



Con il nuovo decreto vengono introdotti due elementi:



1. l'ampliamento del campo di applicazione (vengono inserite alcune nuove attività dell'allegato I al DPR 15112011);
2. l'obbligatorietà dell'utilizzo del Codice per la progettazione delle attività tradizionalmente "non normate", in sostituzione dei "criteri tecnici di prevenzione incendi".

### 1. L'ampliamento del campo di applicazione

Il campo di applicazione del DM 3/8/2015 e s.m.i. viene ampliato con l'introduzione di alcune attività (da 19 a 26, 69, 72 e 73 dell'allegato I al DPR 151/2011. Si sottolineano in particolare:

- l'introduzione dell'attività 69: l'emaneazione della RTV8 ha fornito le disposizioni per i locali adibiti ad esposizione e vendita, limitando a questi l'applicazione del Codice. L'introduzione dell'attività 69 nel campo di applicazione indica l'applicabilità del Codice (RTO) alle esposizioni fieristiche, prima escluse;
- l'introduzione dell'attività 72, legata all'emaneazione RTV edifici destinati a musei, gallerie, biblioteche ecc.;
- l'introduzione dell'attività 73.

TUTTE LE NEWS ►

LavoriPubblici.it



Non perdiamoci di vista... **iscriviti alla newsletter**

## 2. L' obbligatorietà dell'utilizzo del Codice per la progettazione delle attività tradizionalmente "non normate", in sostituzione dei "criteri tecnici di prevenzione incendi".

Il decreto di modifica interviene sulla modalità di applicazione del codice, prima facoltativa, rendendolo cogente in alcune situazioni:

- il Codice si applica obbligatoriamente a tutte le attività incluse nel campo di applicazione e non dotate di RTV "di nuova realizzazione";
- il Codice si applica agli interventi di modifica di attività esistenti, a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella parte di attività non interessata dall'intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare;
- per gli interventi di modifica non rientranti nel caso b), rimane la possibilità di continuare ad applicare i criteri generali di prevenzione incendi, fatta salva la possibilità di applicare il codice all'intera attività;
- il Codice può essere di riferimento per le attività non soggette (sia per quelle al di sotto delle soglie dell'allegato I, sia per quelle non ricadenti nell'allegato I);
- per le attività dotate di RTV rimane la possibilità di scegliere tra la regola tecnica tradizionale e il Codice.

Le modalità di applicazione indicate vengono sintetizzate nella tabella seguente.

Tipologia di attività		Progettazione di nuove attività	Progettazione di modifiche/ampliamenti di attività esistenti
Attività soggette	Senza RTV	Solo Codice	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice</li> <li>• Se il Codice non è compatibile con l'esistente, allora regole tradizionali oppure applicazione del codice all'intera attività</li> </ul>
	Con RTV	Si può scegliere tra: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice o</li> <li>• Regole tradizionali</li> </ul>	
Attività non soggette		Il Codice può essere applicato come riferimento con esonero dall'applicazione delle regole tradizionali.	

Le modifiche, che entreranno in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in Gazzetta Ufficiale, pongono fine al periodo transitorio (di circa quattroanni) di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la sola progettazione delle attività che non erano dotate di specifica regola tecnica.

Saranno ben 42 le attività soggette, comprese nell'Allegato 1 del DPR 151/2011, per le quali la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diventerà l'unico riferimento progettuale; saranno per ora escluse da tale obbligo le RTV attuali (uffici, autorimesse, scuole, alberghi, attività commerciali) e future per le quali l'uso del Codice resterà un'opzione volontaria, in alternativa alle vecchie regole tecniche prescrittive.

In allegato la **circolare n. 361 del 13 marzo 2019** ed il relativo allegato.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**